



CORTE FEDERALE D'APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO  
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**composta dai Signori:**

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| - Avv. Andrea CARANCI | Presidente         |
| - Avv. Andrea SEGATO  | Giudice componente |
| - Avv. Michele PIRO   | Giudice componente |

riunitasi in data 14 febbraio 2023 nella sede della Federazione Italiana Rugby, in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, in collegamento tramite piattaforma "ZOOM" con il Procuratore Federale Aggiunto Avv. Francesco Bevivino, assistito dal Segretario dell'Ufficio della Procura Avv. Felicia De Angelis, nonché con il signor Roberto Manghi (reclamante in appello) ed il suo legale, Avv. Fabrizio Colli, per deliberare sul Reclamo avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 5 s.s. 2022-2023, ha emesso la

**DECISIONE N. 4 / S.S. 2022-2023**

§ § §

Al fine di inquadrare compiutamente la vicenda, è opportuno riportare sinteticamente il contenuto del giudizio svoltosi innanzi al Tribunale Federale.

\*

1

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italo - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Il signor Roberto Manghi era stato tratto a giudizio, unitamente alla società di appartenenza, per violazione degli articoli 20 n. 1 e 21 n. 1 del Regolamento di Giustizia FIR, per aver espresso *“dichiarazioni altamente lesive, sia direttamente che indirettamente, del prestigio, della reputazione e della credibilità dell’arbitro ... degli assistenti ... e del IV° e V° ufficiale di gara ... in esito alla direzione arbitrale dell’incontro del 15 maggio 2022 ...”* (così la decisione n. 5 s.s. 2022/2023, con la quale è stato condannato alla sanzione di due mesi di interdizione).

Dette dichiarazioni erano state riportate in un articolo a firma del signor Marco Ballabeni pubblicato sul quotidiano *“Il Resto del Carlino”*, edizione di Reggio Emilia del 18 maggio 2022, ed erano state richiamate da siti web di settore (*“OnRugby”*, in pari data, *“Pianeta Rugby”* il successivo 25 maggio).

Il Presidente della Commissione Nazionale Arbitri (C.N.Ar.), rappresentato quanto accaduto, presentava alla Procura Federale un *“Atto di esposto”* a mezzo del quale chiedeva di valutare nella sua completezza ed integrità l’intervista rilasciata dal signor Roberto Manghi.

Avendo ravvisato nelle sue dichiarazioni *“l’intento di danneggiare sia direttamente che indirettamente il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’arbitro ... degli assistenti arbitrali ... del IV° e V° Ufficiale di gara ... e del TMO ... che sono stati impegnati nella direzione arbitrale dell’incontro ...”* e ritenuto, altresì, *“il contenuto lesivo e gratuitamente denigratorio delle partole utilizzate ... – “ma questa assomiglia più a una ladrata” – nei*



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

*confronti degli Ufficiali di gara ...*”, chiedeva all’Organo inquirente di disporre gli opportuni accertamenti per verificare il comportamento del signor Manghi alla luce degli articoli 20 comma 1 e 21 del Regolamento di Giustizia.

Le indagini della Procura Federale portavano quest’ultima a comunicare alla Procura Generale dello Sport il proprio *“Intendimento di archiviazione”*, ritenendo che il signor Manghi avesse esercitato un legittimo diritto di critica.

Di diverso avviso l’Organo del CONI che invitava (cfr. art. 51, co. 6 del Codice della Giustizia Sportiva) la Procura domestica a formulare il deferimento, che aveva luogo.

Aperto il procedimento, nel corso del dibattimento il Tribunale acquisiva la testimonianza del signor Marco Ballabeni (come già detto, autore del *“pezzo”* pubblicato sul quotidiano e ripreso dai siti web).

Questi ha riferito che il colloquio riportato nell’articolo aveva avuto il tenore di una *“chiacchierata”* il cui contenuto egli avrebbe *“sintetizzato in forma giornalistica”*, precisando, altresì, che *“il termine “ladrada” non è stato pronunciato testualmente dal Manghi ma è stato un mio espediente giornalistico per rendere più colorito l’articolo...”*.

Il teste aggiungeva che le critiche espresse durante l’intervista dal signor Manghi erano state riportate *“... nella sintesi giornalistica con parole e frasi più nette e funzionali a rendere l’articolo un poco più polemico”*.



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Rispondendo ad una esplicita domanda precisava, infine, di non aver ricevuto alcuna richiesta di rettifica, “... neanche nel corso della telefonata ... ricevuta dal Manghi il giorno dopo”.

Chiusa l'istruttoria, il Procuratore Federale - evidenziata la scarsa credibilità della testimonianza e riservato di presentare un esposto all'Ordine dei giornalisti per quanto dichiarato dal signor Ballabeni - chiedeva la condanna del signor Manghi alla sanzione di tre mesi di interdizione.

La difesa - dopo aver qualificato le dichiarazioni del teste coerenti, logiche e non contraddittorie, e ribadito che in ogni caso tutto quando posto a base dell'accusa avrebbe dovuto essere ricondotto nell'alveo del legittimo diritto di critica, esercitato nel rispetto del limite della continenza - chiedeva l'assoluzione del proprio assistito.

Il Tribunale, all'esito della Camera di Consiglio tenutasi al termine dell'udienza del 11 gennaio 2023 emetteva il dispositivo (“... ritenuta raggiunta la prova di responsabilità dell'incolpato condanna Manghi Roberto alla sanzione di mesi 2 di interdizione ...”) di cui dava lettura, riservando “nei termini” le motivazioni, depositate in Segreteria in data 24 gennaio 2023 e pubblicata il dì seguente.

\*\*\*

Il giudice di prime cure, premesso che l'appartenenza al consesso federale impone ai tesserati – ai sensi di quanto disposto dagli articoli 20 n. 1 e 21 n. 1 – il rispetto di obblighi comportamentali più stringenti di



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

quanto imposto dalle regole della normale convivenza sociale, ha ritenuto il signor Roberto Manghi responsabile delle violazioni ascritte a suo carico *“... per il comportamento perlomeno omissivo, tenuto dallo stesso, rispetto all'articolo e soprattutto in relazione all'attribuibilità allo stesso delle parole e/o frasi ivi presente, in quanto virgolettate e mai pubblicamente contestate”*.

Ha rilevato che *“... al di là dell'accertamento o meno della paternità delle parole contenute nell'articolo, pur consapevole del ruolo rivestito nell'ambito della propria società ...”* egli non avrebbe smentito pubblicamente quanto riportato dal giornale cosicché il richiamo alla *“ladrada”* (sia che il concetto da cui è stata tratta l'espressione virgolettata fosse riferito al comportamento dell'arbitro, piuttosto che ai giocatori della compagine avversaria, come dedotto nelle difese dell'incolpato) avrebbe sortito nel lettore e quindi pubblicamente, *“proprio quell'effetto particolarmente incisivo e di notizia ricercato dal giornalista per colorire il proprio articolo”*, il cui esito, peraltro, *“veniva implicitamente ma chiaramente percepito e riconosciuto dallo stesso Manghi il quale, però, pur essendone preoccupato e consapevole tanto da chiamare il giornalista, riteneva di non limitarne gli effetti con una pur semplice pubblica smentita”*.

\*\*\*

Avverso la decisione ha proposto tempestivo reclamo il signor Roberto Manghi, formulando motivi in rito ed in merito e chiedendo,

5



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

contestualmente, la sospensione della efficacia esecutiva della decisione impugnata, accolta dal Presidente della scrivente Corte in data 02 febbraio 2023, con efficacia sino alla data di udienza, contestualmente fissata per il successivo 14 febbraio.

Nell'atto di impugnazione il reclamante contestava, anzitutto, la violazione dei termini contemplati nel Regolamento di Giustizia, per essere stato definito il processo oltre i 90 giorni ivi indicati; lamentava l'omissione della pubblicazione del dispositivo della decisione ed, infine, il tardivo deposito delle motivazioni.

Per tali ragioni concludeva per la declaratoria di estinzione del procedimento disciplinare.

Quanto al merito, chiedeva la assoluzione del signor Roberto Manghi con la formula "*perché il fatto non sussiste*".

Secondo la difesa del reclamante questi non avrebbe espresso alcuna frase lesiva dei principi invocati dall'accusa, atteso che le dichiarazioni poste a fondamento dell'azione disciplinare non erano da attribuire alla sua paternità, bensì a quella del giornalista che le aveva autonomamente inserite nel proprio articolo.

Rappresentava che "*il fatto in sé e per sé non può venire a sussistere se non sia posto in essere dall'incolpato bensì da altro soggetto poiché trattasi di elemento oggettivo tipico caratterizzante la condotta (principio di tassatività)*".



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

A suo dire il Tribunale Federale, sarebbe caduto in errore quando ha motivato la sanzione sul presupposto che il signor Manghi avrebbe omesso di intervenire per limitare gli effetti di quanto riportato dal giornalista, pur essendo consapevole del disvalore di quanto pubblicato, tanto da esserne preoccupato.

\*

Nel corso del dibattimento le parti hanno ribadito le proprie considerazioni.

In particolare, il legale del reclamante ha ribadito la fondatezza delle eccezioni processuali svolte nell'atto di impugnazione e, quanto al merito, riaffermato, da un lato, che *“non sussisteva alcun obbligo di smentita o rettifica imposto dall'ordinamento sportivo”* e, dall'altro lato, *“che il Tribunale ha proceduto nei suoi confronti condannandolo non già per il contenuto delle dichiarazioni riportate sul quotidiano ma per il diverso fatto di non aver richiesto una rettifica delle stesse ...”*.

\*

La Procura Federale ha insistito per la conferma della sanzione contestando la sussistenza di vizi procedurali ed insistendo, in particolare, sul rilievo che deve riconoscersi al principio di autoresponsabilità che deve governare l'operato dei tesserati, indipendentemente dalla paternità del termine *“ladrada”*.

\*

### MOTIVI DELLA DECISIONE

7



## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Si premette che la presente motivazione viene resa secondo il principio della *c.d. "ragione più liquida"*, la cui applicazione al processo sportivo è *"... desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione ..."* e che afferma che *"... in ossequio a esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, è consentito all'organo giudicante di esaminare una questione attinente al merito, suscettibile di assicurare la più rapida definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, ancorché logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminarne previamente altre"* (in termini, la massima di Collegio di Garanzia dello Sport, III° Sezione, 25 marzo 2016 n. 15).

\*

Dall'esame della decisione, oltreché dei corposi motivi di impugnazione, emerge che il Tribunale, a fronte di una originaria contestazione attinente la violazione dei *"Doveri generali"* (art. 20 R.d.G.) e la violazione del divieto di *"Dichiarazioni lesive"* (art. 21 R.d.G.), ha condannato il signor Roberto Manghi per altro fatto, ossia per aver omesso, in buona sostanza, di attivarsi per rettificare le dichiarazioni riportate, con intervento "creativo", dal giornalista sul quotidiano, benché le stesse fossero state virgolettate (e dunque apparentemente ad egli riferibili in via diretta) e nonostante egli avesse preso coscienza della potenzialità lesiva (tanto da sentirsi in obbligo di chiamare l'autore del pezzo una volta letto il relativo contenuto).

8





## CORTE FEDERALE D'APPELLO

Il Tribunale non afferma che dette dichiarazioni siano state rese dal signor Manghi, ma lascia evidentemente impregiudicata la questione, senza confutare l'attendibilità, o meno, del signor Ballabeni, il che si traduce nella impossibilità di giustificarne la condanna sul presupposto che il reclamante sia stato l'autore diretto delle dichiarazioni (sulla cui obiettiva portata lesiva della reputazione e dignità dei soggetti della Federazione ivi coinvolti, la Corte d'Appello conviene).

La condanna è intervenuta in ragione del mancato intervento del signor Manghi al fine di ottenere una rettifica formale di quanto ad egli attribuito dal giornalista.

La scrivente Corte rileva che la condanna si è fondata su di un fatto materiale che non è stato oggetto di formale contestazione.

Come espresso dal reclamante nell'atto di impugnazione (v. pagg. 26 e ss.) e meglio chiarito nel corso dell'udienza (*"il Tribunale ha proceduto ... condannandolo ... ma per il diverso fatto ..."*), alla Corte appare evidente che la decisione sia viziata, difettando di corrispondenza tra quanto inizialmente posto a fondamento della domanda di condanna e quanto diversamente valorizzato per giustificarla (una sorta di civilistica *mutatio libelli*) in guisa tale da violare oltreché il contraddittorio, altresì, il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

In ragione dell'applicazione dei principi del processo civile al processo sportivo, come disposto dal Codice della Giustizia Sportiva – art. 2, comma 6: *"Per quanto non disciplinato, gli organi della giustizia conformano la*



CORTE FEDERALE D'APPELLO

*propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva” – appare a questa Corte evidente che il giudizio avrebbe dovuto essere reso esclusivamente sulle contestazioni originariamente sollevate e che pertanto, non essendo emersa la diretta responsabilità del signor Manghi su detti fatti, egli debba essere assolto.*

Impregiudicata ogni diversa valutazione circa rilevanza del comportamento omissivo accertato, sotto il piano meramente storico, in giudizio, in merito al quale può certamente convenirsi circa l'esistenza di un obbligo di attivazione in capo al tesserato, al fine di ottenere adeguata rettifica o idoneo e diverso rimedio, qualora terzi gli attribuiscano dichiarazioni lesive della reputazione e della dignità della Federazione, di suoi organi, organismi, strutture o di altri soggetti che ne facciano parte, in ossequio al rispetto degli obblighi di correttezza e probità positivamente stabiliti dal Regolamento di Giustizia *sub art. 20.*

**P.Q.M.**

La Corte Federale d'Appello in riforma della decisione n. 5 - S.S. 2022/2023 assolve il signor Roberto Manghi.

*Così deciso nella Camera di Consiglio del 14.02.2023.*

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 17/02/2023

*Il Presidente della Corte Federale d'Appello F.I.R.  
(Avv. Andrea Caranci)*

PUBBLICATA

IL 17/02/2023

*Corte Federale di Appello  
Il Segretario  
Barbara Zicchieri*

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it